



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

"Sezione M.A.V.M. Carabiniere Pietro Baroni"

"TERRE DEL SORBARA"

Bastiglia - Bomporto - Nonantola - Ravarino

Verbale Assemblea Straordinaria SOCI di Sezione

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 16,00 è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei SOCI, in seconda convocazione, dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI "TERRE DEL SORBARA" (Bastiglia-Bomporto-Nonantola-Ravarino), presso la Sala Culturale Marcello Sighinolfi sita in Nonantola in Via del Macello, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, evitando assembramenti, preservando il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Presentazione, discussione, approvazione delle modifiche dello Statuto in adeguamento della riforma del Terzo Settore.

Per il Consiglio sono presenti: il Presidente Ansaloni Alessandro, il Vice-Presidente Martinello Gabriele, i consiglieri Sosso Mario, Alletto Diego, Duò Sergio, sono assenti giustificati i consiglieri Calà Calogero e Bonelli Antonio.

Il Segretario Sandri Giuseppe svolge la funzione di verbalizzante.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci, come previsto dalle norme dello Statuto vigente; che sono presenti 52, di cui 29 di persona e 23 presenti per delega, su 101 soci iscritti nel libro soci (come da registro delle presenze di cui si allega copia al verbale previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario); dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'O.d.G. nella lettera di convocazione:

Si procede alla presentazione, discussione del nuovo Statuto in adeguamento ai requisiti e alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.Lgs n. 105/2018.

Il Presidente comunica che a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" si è ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto Sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto Codice.

Il Presidente invita la Socia Castracane Marianna a esporre il nuovo Statuto.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera di approvare le modifiche allo Statuto adeguandolo ai requisiti del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. L'Assemblea delibera, in particolare, che lo Statuto entri in vigore seduta stante e ad ogni effetto, salvo quanto previsto dalle norme transitorie del medesimo. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, nonché presso i competenti Uffici Regionali e Nazionali) per ottenere l'iscrizione ai relativi registri. Al fine della registrazione si precisa che non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione delle marche da bollo ai sensi dell'Art. 82, comma 3 e 5 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i.

Infine Presidente e Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Alle ore 18.30 non essendovi più nulla da deliberare e discutere il Presidente scioglie l'Assemblea straordinaria dei Soci.

Il presente verbale, composto da 1 foglio scritto su di una sola facciata, con allegato lo Statuto composto da n. 14 fogli A4 stampati su entrambe le facciate tranne l'ultima e con allegato il registro presenze composto da n. 3 fogli A3 stampati su una sola facciata, viene letto e chiuso, e firmato in calce dal Presidente e dal Segretario lo stesso giorno dell'Assemblea.

Il segretario

C.re Aus. Sandri Giuseppe

Il presidente

C.re Aus. Ansaloni Alessandro



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione M.A.V.M. Carabiniere Pietro Baroni

Terre del Sorbara ODV (Bastiglia - Bomporto - Nonantola - Ravarino)

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione 'M.A.V.M. Carabiniere Pietro Baroni' Terre del Sorbara ODV", anche abbreviabile, e qui di seguito a fini statuari, in ANC Terre del Sorbara ODV con sede legale nel comune di Nonantola (MO).

1.2 L'ANC Terre del Sorbara ODV è una Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in Ente Morale con Regio Decreto 16 febbraio 1928, n.461, allorché denominavasi "Federazione Nazionale dei Carabinieri Reali" con sede centrale in Roma, e si riconosce nei valori e principi dello Statuto organico nazionale approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 il 21 febbraio 1955; e ss.mm. L'Associazione Nazionale Carabinieri è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo.

1.3 L'ANC Terre del Sorbara ODV è intitolata ad un Caduto dell'Arma (art.24 reg. nazionale), "Medaglia d'Argento al Valore Militare Carabiniere Pietro Baroni", deceduto nel Comune di Bomporto. Viene così identificata la Sezione territoriale, confermata con lettera prot. n. 3075/1-1 in data 7 giugno 2013 del Sig. Presidente Nazionale A.N.C., Gen. C.A. Libero Mario Lo Sardo, che ha determinato la costituzione della Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri con circoscrizione territoriale coincidente con Bomporto, i comuni limitrofi di Ravarino e Bastiglia, e Nonantola, sede legale della Sezione.

1.4 L'Associazione svolge ordinariamente la propria attività nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, ma ove richiesto potrà operare anche sul territorio regionale e nazionale su attivazione degli organi locali, regionali o centrali dello Stato o di altri Enti pubblici o privati che ne abbiano titolo. È facoltà del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

1.5. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni e potrà essere adottata mediante delibera dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente il cambio di sede agli Enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

(Scopi, finalità e principi)

2.1 L'ANC Terre del Sorbara ODV, apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi, e in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli di cui allo Statuto nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

2.2 L'ANC Terre del Sorbara ODV, ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e ss.mm.;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente con esclusione di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo;

r) integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm., o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e ss.mm.

In particolare l'Associazione intende:

- operare al fine di migliorare la convivenza sociale e il rispetto della legalità nel territorio;
- garantire il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, nel rispetto della dignità e del principio delle Pari Opportunità;
- tutelare i beni culturali, ambientali e immateriali del territorio;
- stimolare, sostenere e promuovere ricerche tese a migliorare le conoscenze nei settori dell'assistenza sociale, nell'educazione scolastica e professionale;
- stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione e accreditamento con gli Enti pubblici o privati, nonché del Terzo Settore, favorendo anche la creazione di reti, per promuovere attività educative nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in genere;
- promuovere, costruire, amministrare autonomamente o in convenzione, servizi idonei a rispondere ai bisogni della collettività;

- riconoscere che l'attività del volontariato è quella prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- favorire lo sviluppo di Comunità resilienti operando secondo la legislazione di settore, anche nella protezione civile, mediante appositi Nuclei, in armonia con i principi dell'Associazione Nazionale Carabinieri e conformandosi alle regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio Coordinamento Volontariato);
- ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità sociali a favore di tutta la collettività.

2.3 Per tali scopi l'ANC Terre del Sorbara ODV si avvale dell'operato volontario e gratuito dei propri volontari, in particolare per:

- a) promuovere e tutelare i diritti delle persone mediante l'assistenza e la vigilanza, prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli;
- b) realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva, mai sostitutiva, rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia, con il fine di aumentare la sicurezza, promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
- c) farsi interlocutrice nei confronti delle Autorità ed Enti pubblici competenti per le attività di Protezione Civile e, più in generale, per tutte quelle consentite dal presente Statuto, collaborando con gli Enti medesimi e con le rispettive strutture locali, regionali e nazionali; in particolare, nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, messa in sicurezza, superamento dell'emergenza;
- d) coordinarsi con le strutture ed Organizzazioni di Volontariato e Protezione Civile esistenti nel medesimo ambito di operatività, in via prioritaria, con quelle appartenenti all'A.N.C.
- e) realizzare, allorquando ne venga fatta richiesta, attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali, anche mediante servizi di ausilio e supporto alle forze di polizia nei limiti normativamente consentiti;

f) promuovere una cultura di pace, ricerca e valorizzazione di percorsi e concezioni che praticino i metodi di mediazione e risoluzione non violenta dei conflitti, rifuggendo tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro l'incolumità personale, la libertà, la parità di genere;

g) promuovere l'informazione e l'educazione civica, eventualmente anche attraverso progetti di Servizio Civile o di formazione alla cittadinanza;

h) garantire e promuovere la conoscenza dei diritti civili e delle pari opportunità, eventualmente anche attraverso progetti di educazione e formazione alla cittadinanza o Servizio Civile;

i) stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali;

j) promuovere, organizzare e programmare attività di formazione continua, nei diversi ambiti di interesse, per i propri aderenti e volontari;

k) nell'ambito delle attività e scopi previsti nel presente Statuto, attraverso tutti gli strumenti convenzionali legittimi, quali partenariati, convenzioni, intese e ogni altra forma di accordo, l'organizzazione potrà collaborare con Enti Pubblici e Privati, nonché enti del Terzo Settore, anche promuovendo forme stabili di collegamento, al fine di realizzare servizi di pubblico interesse.

Art. 3

(Attività)

3.1 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del seguente Statuto e nei criteri e nei limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

3.2 Tutte le attività saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni volontarie, libere e gratuite fornite dai propri volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari.



Handwritten signature: Daniela Giuseppe

3.3 L'Associazione può però avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni da lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, sempre nei limiti previsti dalla attuale normativa, tenendo presente che la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4

(Aderenti all'Associazione)

4.1 Il numero degli aderenti è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.2 Membri dell'Associazione sono i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che per loro libera scelta hanno aderito condividendone i valori, lo spirito e le finalità.

4.3 Sono Soci volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in modo personale e spontaneo contribuendo alla realizzazione degli scopi e finalità dell'ANC Terre del Sorbara ODV, a favore della Comunità e del bene comune esclusivamente senza scopo di lucro, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Art. 5

(Criteri di ammissione)

5.1 Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno d'età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

5.2 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono i valori e i principi espressi nel presente Statuto e che decidano di voler contribuire a perseguirne gli scopi, impegnandosi e partecipando fattivamente e attivamente alle relative attività.

5.3 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal presente Statuto.

5.4 L'ammissione di soci è approvata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

5.5 Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita, deliberata annualmente.

5.6 Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

5.7 L'Associazione non prevede limitazioni all'ammissione di nuovi associati, fatta eccezione per il punto 6.3 del presente Statuto.

Art. 6

(Posizione dei Soci)

6.1 L'iscrizione dei Soci viene fatta presso la Sezione.

6.2 Gli associati hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

6.3 Non possono fare parte dell'Associazione e, se soci, ne vengono radiati, coloro che:

- a) siano stati rimossi da ruoli dell'Arma;
- b) abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso.

I militari sospesi dal grado nonché tutti i Soci che siano stati rinviati a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad autosospendersi dalla qualità di socio, in caso contrario si provvede d'ufficio.

6.4 I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né su altri cespiti e lasciti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

(Diritti e doveri dei Soci)

7.1 Gli aderenti hanno pari diritti, doveri, dignità, opportunità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno dell'ANC Terre del Sorbara ODV

7.2 Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di conoscere i programmi con i quali l'ANC Terre del Sorbara ODV intende attuare gli scopi sociali;



Handwritten signature: Antonio Giuseppe

- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi, dei libri sociali (i.e.: libro dei soci, libro delle adunanze e deliberazioni di Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo, e degli altri Organi sociali, ecc.); e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia;
- e) usufruire di tutti i servizi che l'Associazione può offrire.

7.3 Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione;
- b) osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, decoroso anche al di fuori dell'Associazione, rispettoso sia verso l'Associazione che verso terzi;
- d) versare la quota associativa;
- e) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- f) mantenere la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili di eventuali danni subiti dall'Associazione o da altri membri in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio di controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà anche condizionare l'esibizione del materiale alla sottoscrizione da parte dell'interessato di un previo impegno a non trattare le informazioni e i documenti appresi in attività concorrenziali o pregiudizievoli per gli interessi dell'Associazione;
- g) non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome dell'Associazione, né utilizzare simboli, luoghi, divise e strumenti della stessa al di fuori dei servizi previsti o senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti.

7.4 Si precisa che:

- Provincia di Modena
Carpi

[Status di Volontario]

8.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

22

Amos. Christie

8.5 Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfetario, salvo la facoltà prevista dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

(Organi dell'Associazione)

9.1 Sono organi dell'ANC Terre del Sorbara ODV:

- 9

E) Un Segretario

F) Il Collegio dei Revisori ovvero l'Organo di Controllo (da eleggere in alternativa al Collegio dei Revisori, solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 30 c.2 del D.Lgs 3luglio 2017, n 117 e ss.mm. e ii.

G) Gruppo delle Benemerite

9.2 Per l'elezione degli organi dell'Associazione vige il principio della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nel rispetto ed osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

9.3 Tutte le cariche durano cinque anni ed i relativi titolari sono rieleggibili.

Art. 10

(Assemblea dei Soci)

10.1 L'assemblea è organo sovrano dell'ANC Terre del Sorbara ODV ed è composta da tutti i Soci. Può essere ordinaria o straordinaria.

10.2 Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Non sono ammesse più di 3 deleghe per singolo socio, come previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

10.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

10.4 Le convocazioni devono avvenire con un preavviso di minimo 8 giorni con invito in forma scritta rivolto agli associati attraverso uno dei canali di comunicazione tra i seguenti a disposizione:

- a) a mano;
- b) via posta all'indirizzo di residenza anagrafica del socio;
- c) via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'associato;
- d) nelle chat di riferimento in uso all'Associazione (es. whatsapp).

Nella convocazione devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e, se trattasi di una riunione in tele/video conferenza, le modalità e le

condizioni di svolgimento con indicazione degli strumenti o canali di comunicazione predisposti per la riunione.

10.5 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e ha, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017, le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati a seguito di ricorso avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso contro il provvedimento di reiezione adottato dal Consiglio direttivo;
- g) ratifica eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto predisposti dal Consiglio direttivo e loro eventuali modifiche;
- h) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- i) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- j) delibera sul regolamento interno e le sue variazioni;
- k) delibera su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera sugli altri oggetti proposti dal Consiglio direttivo.

10.6 L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

10.7 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le

adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci o l'intero Consiglio direttivo.

10.8 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati.

10.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

10.10 I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Art. 11

(Presidente)

11.1 Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente:

- a) emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello Statuto e del regolamento;
- b) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali dell'A.N.C.;
- c) attua le direttive degli Ispettori e facilita questi nell'assolvimento delle loro attribuzioni;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
- e) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei soci;

Al Presidente spetta di:

- a) rappresentare l'Associazione in tutte le sedi istituzionali;

- b) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, e stabilire l'ordine del giorno;
- c) presentare all'Assemblea la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) vigilare sul rispetto del regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi dell'Associazione;
- e) esercitare direttamente tutti i poteri conferitigli dall'accettazione della carica. In sua assenza tali poteri vengono esercitati da uno dei Vice Presidenti o per delega dal membro più anziano del Consiglio direttivo;
- f) autorizzare, sentito il Consiglio direttivo, la costituzione di un "Gruppo delle Benemerite", come da successivo art. 18 del presente Statuto.

11.2 È in facoltà del Presidente sentire il parere del Consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo.

11.3 Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte quelle iniziative che importino aggravii al bilancio della Sezione o ne implicino impegni morali.

11.4 Il Presidente non può essere nominato più di 2 volte consecutive, salvo in caso di mancanza di candidature alla carica.

Art. 12

(Vice Presidenti)

12.1 Superati i 50 iscritti la Sezione può eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono affidati.

12.2 I Vice Presidenti di Sezione possono essere al massimo 2 di cui uno Vicario che, se nominato, è il primo chiamato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

12.3 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno.

Art. 13

(Segretario)

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i soci della Sezione e rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato. Il Segretario:

circoscrizione di Modena
gruppi

Antonio Giuseppe Di Carlo

- a) coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo ai fini della corretta applicazione delle procedure che regolano la vita associativa e amministrativa dell'Associazione;
- b) può essergli attribuita delega, da parte del Presidente, per la gestione delle funzioni amministrative o per la trattazione di particolari questioni o problematiche;
- c) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono:
1. presentati dal Consiglio direttivo per l'approvazione in Assemblea dei soci;
 2. presentati al Consiglio nazionale, per le funzioni di verifica e controllo dell'organo centrale A.N.C., non oltre il mese di aprile di ciascun anno.
- d) Provvede alla redazione dei verbali e alla tenuta del registro dei verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio direttivo

Art. 14

(Funzioni e attività del Consiglio direttivo o Consiglio di Sezione)

14.1 Il Consiglio direttivo è formato da membri nominati dall'Assemblea dei soci. Sulla base del numero di iscritti nel Libro degli associati sono previsti:

- a) fino a 50 aderenti n. 5 Consiglieri
- b) da 51 a 90 aderenti n. 7 Consiglieri
- c) da 91 a 150 aderenti n. 9 Consiglieri
- d) da 151 aderenti e oltre n. 11 Consiglieri

Ne fanno parte il Presidente, il o i due Vice Presidenti, i Consiglieri e il Segretario.

14.2 Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.

14.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio direttivo, presieduto dal

Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano, delibera:

- a) sulla gestione amministrativa;
- b) in materia organizzativa ed operativa a livello generale;
- c) preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione;
- d) sulle questioni sottoposte dal Presidente;
- e) sulle domande di nuove adesioni;
- f) sui provvedimenti disciplinari verso gli associati;
- g) sulla sostituzione del primo dei non eletti nel caso di decadenza di un membro del Consiglio direttivo;
- h) sulla nomina di eventuali propri rappresentanti in Organi, Enti, Commissioni in cui sia prevista una rappresentanza dell'Associazione;
- i) sul regolamento elettorale e sue variazioni;
- j) sul rinnovo delle cariche sociali. A tal fine, le candidature dovranno pervenire entro 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale;
- k) sulla nomina di eventuali coordinatori di settore o delegati responsabili ai rapporti derivanti da convenzioni stipulate con soggetti ed enti vari;
- l) sul programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- m) nella prima seduta utile, sui provvedimenti di competenza del Consiglio che siano stati adottati individualmente dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, ratificandoli;
- n) sulla stipula e sottoscrizione di convenzioni con Enti ed Organizzazioni pubbliche e/o private a maggioranza dei presenti;
- o) sulla costituzione in giudizio dell'Organizzazione;

- p) sulle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- q) su eventuali proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- r) sulla gestione di tutte quelle questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

14.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso almeno una volta all'anno, non oltre il mese di aprile, per predisporre i bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

14.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

14.6 Alle sedute del Consiglio partecipa con funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Sezione.

14.7 I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15

(Il Collegio dei revisori dei Conti)

15.1 Collegio dei Revisori dei conti è costituito da 2 componenti effettivi eletti dal Consiglio direttivo. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

15.2 Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.

15.3 Esso può agire di propria iniziativa oppure su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.4 Il Collegio riferisce annualmente al Consiglio direttivo con relazione sottoscritta ed allegata agli atti dell'adunanza.

15.5 Il Collegio può chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'Associazione.

Art. 16

(Organo di Controllo ex art. 30 c.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii)

16.1 L'Organo di Controllo, che potrà anche essere monocratico, dovrà essere eletto in alternativa e sostituzione rispetto al Collegio dei revisori dei conti al sopravvenire dei requisiti e condizioni di cui all'art. 30 c.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

16.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

16.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- d) verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

16.4 L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il

Presidente. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

16.5 I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

16.6 Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore

16.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo

Art. 17

(Coordinatori di Settore)

In relazione al numero degli aderenti e delle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

Il Coordinatore di Settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza. Risponde direttamente al Consiglio direttivo che lo ha nominato.

Art. 18

(Gruppo delle Benemerite)

18.1 Il Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo, può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie effettive, famigliari e simpatizzanti in regola con il versamento delle quote sociali, delegandone il coordinamento a chi tra le componenti riunisca i necessari requisiti di autorevolezza, spirito d'iniziativa e di servizio.

18.2 Il gruppo assume la denominazione di Gruppo delle Benemerite e opera nel territorio di competenza della Sezione.

18.3 La Delegata al Coordinamento deve preventivamente rendere edotto il Presidente di ogni iniziativa o attività che il gruppo intende intraprendere;

18.4 Le determinazioni in ambito Gruppo vanno assunte a maggioranza. In caso di parità di voto prevale il voto della Delegata.

18.5 Il Gruppo svolge attività assistenziali, sociali, culturali e di rappresentanza:

- a) partecipa alle attività svolte dalle Sezioni A.N.C. nell'ambito della solidarietà sociale, dell'assistenza e delle pari opportunità;
- b) realizza attività di solidarietà a favore dei soci A.N.C. e delle loro famiglie, nonché di collaborazione con l'O.N.A.O.M.A.C. a favore degli orfani e delle vedove;
- c) instaura rapporti culturali e di collaborazione con gruppi analoghi all'interno dell'A.N.C., nonché con altri gruppi o associazioni similari di volontariato presenti sul territorio purché apolitiche e apartitiche;

18.6 Per quello che concerne le norme di comportamento e disciplinari, l'uniforme sociale e tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa generale A.N.C. (Statuto e Regolamenti nazionali)

Art. 19

(Quota Associativa)

19.1 La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale A.N.C. come indicato all'art. 38 dello Statuto nazionale.

19.2 Gli Aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. L'omesso versamento della quota sociale può comportare perdita della qualità di socio nei termini e secondo quanto previsto dal presente Statuto.

19.3 Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili, né frazionabili o rimborsabili.

Art. 20

(Retribuzione, cariche sociali e assicurazione)

Handwritten signature: Daniela Giuseppe

Stamp: Direzione Provinciale di Campobasso

20.1 Le cariche sociali non sono retribuite. Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

20.2 Gli aderenti all'ANC Terre del Sorbara ODV che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e responsabilità civile verso terzi.

20.3 A garanzia dell'indipendenza dell'Associazione e nel rispetto dei principi dell'apartiticità e apoliticità suoi propri, lo svolgimento di incarichi direttivi e/o l'appartenenza ad Organi elettivi dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (es. membro del Governo Nazionale, Parlamento Nazionale ed Europeo, Consigli e Giunte Regionale, Provinciale, Città Metropolitana, Enti Locali Territoriali), ovvero amministrazioni di vertice ed esecutivi nell'ambito di organizzazioni politiche e sindacali, istituzioni ed enti pubblici.

20.4 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale il Consiglio direttivo prenderà atto provvedendo alla relativa sostituzione nella prima seduta utile secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 21

(Provvedimenti disciplinari)

21.1 I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all'ANC e la qualifica di socio. A carico dei Soci che in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma o dell'A.N.C., possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo per infrazioni di lieve entità;
- b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;
- c) espulsione per mancanze di particolare gravità, per comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative ripercussioni sull'immagine dell'Arma o dell'A.N.C.

21.2 L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, al Socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

21.3 Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

Art. 22

(Perdita della qualità di Socio)

22.1 I Soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia da effettuarsi tramite comunicazione scritta inviata con forme documentabili anche a mezzo mail ed avrà effetto dal momento in cui la sua volontà sia stata comunicata agli organi preposti dell'Associazione; il Presidente ne prenderà atto ed il Consiglio Esecutivo nella prima riunione utile delibererà la cancellazione dell'associato dai registri dell'Associazione.

22.2 Il Socio moroso, rinunciatario, sospeso o espulso perde il diritto all'uso del distintivo sociale e della tessera (che deve essere ritirata) nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio morale, assistenziale ed economico connesso all'appartenenza all'Associazione.

22.3 È considerato moroso il Socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro un termine di tre mesi.

22.4 La cessazione del rapporto associativo, da qualunque causa dipenda (cancellazione, decadenza ed esclusione ritualmente adottata dall'Organo di Amministrazione e non impugnata, ovvero provvedimento definitivo adottato dall'Assemblea Generale) dovrà essere annotata da parte dell'organo di amministrazione sul Libro dei Soci e comunicata agli Enti preposti alla tenuta di elenchi e/o registri di volontari ai quali sia stata previamente comunicata la partecipazione ora venuta meno.

Sezione Provinciale di Morale di Capri di Mo

[Handwritten signature]

22.5 L'Associato che sia stato cancellato, abbia dato recesso, sia stato escluso per qualunque causa, o i suoi eredi in caso di decesso, non ha diritto alla restituzione delle quote versate e ha l'obbligo di restituire tutto quanto ricevuto in ragione dell'appartenenza all'Associazione, ivi comprese attrezzature, divise, loghi e segni distintivi, salvo che non si tratti di materiale da lui acquistato, obbligandosi, comunque, a non utilizzarlo in pubblico e, in ogni caso, al di fuori del contesto associativo.

Art. 23

(Bandiere e Medagliere)

L'ANC Terre del Sorbara ODV è autorizzata a dotarsi di bandiera nazionale conforme al modello di cui all'allegato n.1 dello Statuto Nazionale approvato con DPR. 2 febbraio 1950, n. 162. La Bandiera e il Medagliere intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d'onore. Le scorte alla Bandiera e al Medagliere sono costituite rispettivamente, da due componenti dell'Associazione.

Art. 24

(Uniforme e distintivo sociale)

24.1 L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione con i loghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa deve essere indossata esclusivamente per servizio ed in occasione di attività di volontariato o di protezione civile, o di rappresentanza in occasione di cerimonie ufficiali e sempre nei limiti e secondo le disposizioni impartite dagli organi sociali. Ne è espressamente vietato l'utilizzo per scopi personali e/o in occasioni non previste.

24.2 Il Consiglio direttivo indica i segni distintivi ed i capi da indossare a seconda dell'occasione o del tipo di servizio da svolgere.

24.3 L'utilizzo dell'uniforme in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi costituisce lesione dell'immagine dell'Associazione e rappresenta un comportamento gravemente contrario ai principi e finalità dell'Associazione e potrà costituire motivo di provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto.

Art. 25

(Scioglimento)

Nel caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea potrà provvedere a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, e salva destinazione imposta per legge, ad altri Enti del Terzo Settore ed ivi, in via prioritaria, ad altre associazioni ed organismi operanti nell'ambito dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 26

(Risorse economiche)

26.1 L'ANC Terre del Sorbara ODV è autonoma e trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati dall'Assemblea degli stessi, anno per anno, in aggiunta alle quote annuali degli aderenti;
- c) erogazioni liberali di associati e terzi;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività, progetti programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) rendite patrimoniali;
- g) donazioni, lasciti testamentari, eredità e legati;
- h) entrate o rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) attività e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premio ecc.), raccolte fondi;
- j) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e marginale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

l) per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.

26.2 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

26.3 È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

26.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

26.5 L'esercizio finanziario dell'ANC Terre del Sorbara ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

(Finanze e bilanci)

27.1 L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo dell'ANC Terre del Sorbara ODV deve compilare il bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese di marzo di ogni anno e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

27.2 La Sezione ANC Terre del Sorbara ODV deve convocarsi in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivi dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione.

27.3 I documenti di bilancio sono redatti secondo le previsioni, forme e criteri di cui all'art. 13 del codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, e norme di attuazione; devono in ogni caso risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. L'organo

di amministrazione ha l'onere di attestare e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e nella relazione al bilancio

27.4 La mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea comporta la decadenza del Consiglio direttivo e la necessità di nuove elezioni.

27.5 Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati che lo vogliano consultare presso la sede sociale contestualmente all'invio della convocazione dell'Assemblea che ne ha l'approvazione all'ordine del giorno.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il trentuno marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29

(Servizi di cassa)

Il servizio di cassa è affidato a idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Postale alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'ANC Terre del Sorbara ODV

Art 30

(Rinvio)

30.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

Direzione Provinciale
di Carpi
di Modena

di chi
Am. di Giuseppe

30.2 I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della sua attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Art. 31

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 32

(Norme transitorie e finali)

32.1 Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore immediatamente con la sua approvazione da parte dell'Assemblea salvo che per quelle che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, che si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

32.2 Le clausole del presente Statuto che divengano incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore si intendono cessate di efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

32.3 Dopo l'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea, il Presidente curerà il deposito nel registro delle deliberazioni dell'Assemblea della copia approvata recante le sottoscrizioni autografe di Presidente e Segretario. Tale copia rappresenterà l'unico originale dello Statuto dal quale potranno essere eseguite scansioni o ulteriori copie.

Il presente Statuto ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione

M.A.V.M. Carabiniere Pietro Baroni "Terre del Sorbara"

(Bastiglia - Bomporto - Nonantola - Ravarino) ODV

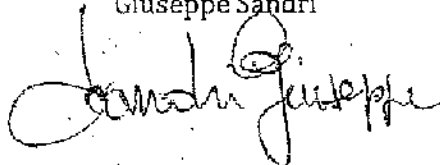
è composto da pagg. 27 e artt. 32.

Il presente Statuto è esente da imposta di registro
in quanto trattasi di adeguamento richiesto dalla normativa
ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del
Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

Modena, lì 17 ottobre 2020

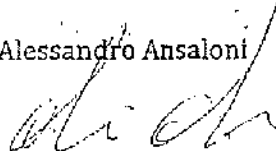
Il Segretario

Giuseppe Sandri



Il Presidente

Alessandro Ansaloni



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

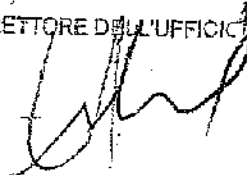
Registrato il 10 NOV 2020

N° 2072 Atti Privati Serie 3

ESSE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.



Assenza della